



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

INTERDIZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI UN TRATTO DI SCOGLIERA ROCCIOSA E PROSPICIENTE SPECCHIO ACQUEO PER RISCHIO CADUTA DI MASSI RICADENTI SULLA PARTICELLA DEMANIALE MARITTIMA N° 32 DEL FOGLIO DI MAPPA 162 IN CORRISPONDENZA DELLA PARTICELLA PRIVATA N° 668 e 669 IN LOCALITÀ “OGNINA” DEL COMUNE DI SIRACUSA.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

- Vista** la propria Ordinanza n° 113 datata 13 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante lo stato dei tratti di costa e specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo;
- Visti** gli eventi meteorologici straordinari verificatisi in data 19,20 e 21 gennaio 2026 per il passaggio sulla costa ionica del “Ciclone Harry” ed i successivi sopralluoghi eseguiti da personale militare in servizio presso questa Capitaneria di Porto, atti a verificare danni alle aree demaniali marittime del territorio di giurisdizione;
- Accertato** che in località “Ognina” del Comune di Siracusa su porzione della particella demaniale marittima n° 32 del F.M. 162, ove era già presente un ingrottamento si sono verificati, in corrispondenza delle particelle private nn. 668 e 669, dei distaccamenti in mare di grosse dimensioni dalla volta dello stesso, tanto da rendersi pericoloso l'utilizzo del sottostante tratto di mare;
- Considerato** necessario interdire il predetto specchio acqueo e le summenzionate porzioni di demanio marittimo per il possibile crollo di ulteriore costone roccioso;
- Ritenuto** opportuno integrare i contenuti dell'Ordinanza n° 113/2018, allo scopo di interdire il suolo demaniale marittimo e l'antistante specchio acqueo per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;
- Preso atto** della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 del Dipartimento dell'Ambiente (Area 2 – Servizio 3), dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e della successiva nota prot. n° 6339 in data 03.02.2021 dell'Area 1 – Direzione – del predetto Dipartimento, con le quali l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ha ritenuto, per ragioni di urgenza, che i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla Regione, anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;
- Vista** la nota della Direzione Marittima di Catania prot. n° 46112 del 16.08.2024, con la quale viene specificato che le Capitanerie di Porto provvedono lungo la fascia demaniale a segnalare situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza rimanendo in capo all'Ente Regionale, quale proprietario del sedime demaniale marittimo, e all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 267/2000, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Considerato** che la situazione di pericolo ha interessato, oltre il sedime demaniale marittimo, anche un tratto di specchio acqueo prospiciente il predetto costone roccioso;
- Considerata** la competenza istituzionale al riguardo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
- Considerate** le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare delle attribuzioni gestorie e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;

Considerate le competenze del Sindaco del Comune di Siracusa, nella qualità di “*Ufficiale di Governo*” e di responsabile di protezione civile, rispettivamente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000 e art. 12, comma 5 lett. a), del D.lgs. n° 1/2018;

Ritenuto necessario adottare, a carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo, il presente provvedimento a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visti l’art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 e l’art. 12 co 5 del D.Lgs. 1/2018;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all’emanazione del provvedimento ordinatorio del competente organo individuato nella Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente - Area 2 - Coordinamento Uffici territoriali dell’Ambiente, **è interdetta** alla libera fruizione porzione di area demaniale marittima part.lla n° 32 del F.M. n° 162 in corrispondenza delle particelle private nn. 668 e 669 sita in località “Ognina” del Comune di Siracusa e l’antistante specchio acqueo, per una profondità di metri 30,00 verso il mare (cfr. ortofoto sottostanti), per la pericolosità di un ingrottamento, ove si è verificato, dalla volta dello stesso, il distaccamento in mare di massi grosse dimensioni.

Nello specifico, il sedime demaniale marittimo e il predetto antistante specchio acqueo sono interdetti al transito e sosta di persone e mezzi, alla navigazione, balneazione, pesca ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente.

Articolo 2

L’Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato sedime demaniale marittimo, nell’esercizio delle funzioni dominicali, gestorie e di custodia del bene ex art. 2051 c.c., è tenuta all’adozione di ogni iniziativa riconducibile per legge nell’ambito delle proprie attribuzioni, al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità Marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Articolo 3

Il Comune di Siracusa, previo l’interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti nell’art. 54 D.Lgs. n° 267/2000 e l’art. 12, co. 5, del D.Lgs. n° 01/2018, valuterà di porre in essere ogni idonea misura finalizzata ad impedire l’accesso alle suddette aree, transennature e segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza, anche mediante strumenti interdittori atti ad eliminare l’accesso allo specchio acqueo in questione.

Articolo 4

Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero imprese incaricate dell’eventuale messa in sicurezza del sito, che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio od incarico ricevuto.

Articolo 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa , nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 04.02.2026

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio CACCIATORE

Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21

ORTOFOTO AREA DEMANIALE MARITTIMA E SPECCHIO ACQUEO INTERESSATI

